

TRIBUNALE DI VENEZIA

Sezione fallimentare

Domanda di liquidazione dei beni ai sensi degli artt. 14 Ter L. n.3/2012

I Sig.ri (), nato a ()
() e ()

(di seguito alternativamente anche “Debitori” o “Istanti”), rappresentati e difesi,
giusta procura in calce al presente atto dall’Avv. Federica Carpi del Foro di Verona, CF:
CRPFRC88D65E512M.

Si indica per ricezione di comunicazioni e notificazioni l’indirizzo pec:
avvfedericacarpi@ordineavvocativrpec.it.

PREMESSO CHE

- In data 15.9.2020, i Sig.ri (), come sopra rappresentati e difesi, versando in una situazione di sovraindebitamento secondo quanto previsto dall’art. 6, Legge n.3/2012, presentavano all’Organismo di Composizione della Crisi istituito presso l’Ordine degli Avvocati di Venezia”, istanza di nomina di un professionista abilitato ad esercitare le funzioni di gestore da crisi da sovraindebitamento (Doc. n.1);

- Per tale istanza, l’OCC presso l’Ordine degli Avvocati di Venezia, per il tramite del referente Avv. Anna Pericoli, ritenuti sussistenti i presupposti di legge, nominava quale Gestore della Crisi l’Avv. Arianna Pistolato, che accettava l’incarico;

- Si precisa che l’Istanza di nomina di gestore della crisi veniva presentata dall’Avv. Cristiano Coccato, il quale anche svolgeva gran parte dell’attività istruttoria e preparatoria inerente al presente Ricorso. L’Avv. Coccato però non poteva dare seguito al deposito del presente ricorso per sopravvenuta incompatibilità legata ad un nuovo impiego lavorativo.

Tutto ciò premesso l’Istante, come rappresentata e difesa,

DEPOSITA

lavoro.

Gli Istanti inoltre:

- non hanno fatto ricorso nei cinque anni precedenti alle procedure previste dalla L.3/2012 né hanno mai fatto ricorso al beneficio dell'esdebitazione disciplinata dalla stessa legge, come risulta dal relativo certificato rilasciato dalla competente cancelleria fallimentare presso il Tribunale di Venezia (doc. n.2): conseguentemente, non hanno nemmeno subito alcuno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14bis;

- non hanno compiuto alcun atto dispositivo fraudolento sul proprio patrimonio, come risulta dai certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti rilasciati dalla Procura presso il Tribunale di Venezia (doc. n.3).

Si sottolinea, inoltre, come i Debitori, a fronte delle richieste del Gestore, abbiano fornito ogni documento utile per ricostruire la propria situazione economica e patrimoniale.

I Debitori sono coniugati in regime di comunione legale, come risulta dall'atto di matrimonio (doc. n.4) e, come si dirà, essi presentano buona parte dei debiti in comune (il riferimento in particolare va ai carichi natura bancaria) e condividono in buona sostanza i fatti generatori della crisi.

I Debitori hanno due figli, _____ di anni 21 e _____ di anni 17, come risulta dal certificato dello stato di famiglia rilasciato dal Comune di Vigonovo in data 11.9.2020 (doc. n.5).

Dal medesimo certificato risulta che, al momento della presentazione dell'istanza di nomina del gestore, entrambi erano residenti in _____ e hanno.

Perciò l'istanza di nomina di gestore della crisi la richiesta veniva presentata presso l'OCC istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Venezia.

Attualmente, per mantenendo lo stato coniugale, i due Istanti vivono una situazione di separazione di fatto, complice la presenza di problemi a livello personale (anche originati dalla

situazione di sovraindebitamento in questione), e precisamente:

- la Sig.ra [redacted] ha trasferito la residenza in [redacted] come risulta dal certificato di residenza (doc. n.6)
- il Sig. C. [redacted] ha trasferito la residenza in [redacted], come risulta dal certificato di residenza (doc. n.7).

Perciò, sebbene uno dei debitori, nel frattempo, abbia trasferito la residenza nel circondario di Padova, viene ritenuto comunque territorialmente competente il presente Tribunale avendo la Sig.ra [redacted] mantenuto la residenza nel circondario veneziano.

Un tanto vale invocando per analogia il principio generale di cui all'art. 33 cpc che stabilisce come nel caso di cause connesse da proporre contro persone per le quali ai sensi degli artt. 18 e 19 cpc vi sarebbe la competenza di Tribunali diversi, la causa possa essere proposta e decisa presso il Giudice del luogo di residenza di una di esse.

Al riguardo, la decisione è ricaduta sul Tribunale di Venezia, tenuto anche conto che tutto il lavoro di istruttoria e di analisi del presente ricorso è stato compiuto con l'OCC Veneziano e quindi anche ragioni di economia processuale giustificano la scelta.

Del resto, l'attrazione della competenza presso l'intestato Tribunale rappresenta l'unico sistema per attuare il diritto degli Istanti a presentare il ricorso congiunto ex art. 7 bis L. n.3/2012, per il quale, come detto, sussiste tanto il requisito soggettivo (lo stato coniugale degli Istanti) quanto il requisito oggettivo (le cause comuni della crisi e la compartecipazione di gran parte del debito complessivo).

B) LE CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO

L'origine della crisi va ricercata nell'impegno lavorativo dei Debitori sino al 2014 presso la ditta [redacted], società che operante nel settore immobiliare e delle costruzioni, di cui si allega la visura camerale storica (doc. n.8).

La Sig.ra [redacted] era inquadrata come dipendente della [redacted]. Infatti, entrando nell'area del cassetto fiscale della [redacted], risulta come sino al 2014 la [redacted] vente partita Iva [redacted] fosse il sostituto di imposta che presentava il modello 770 semplificato operando le ritenute fiscali sullo stipendio (doc. n.9).

Il Sig. [redacted] come anticipato, era titolare di una ditta individuale ma sostanzialmente prestava la propria opera (attraverso il sistema del subappalto) esclusivamente per la [redacted] la quale infatti, dalle risultanze del cassetto fiscale, anche in questo caso figurava essere negli anni 2013 e 2014 l'unico sostituto d'imposta che operava le ritenute sui compensi (doc. n.10).

Chiarita la posizione lavorativa di entrambi, si osserva che la [redacted] aveva risentito in modo pesante della grave crisi del settore immobiliare corrente nel periodo 2011 – 2013; lo si nota bene nell'ultimo bilancio disponibile del 2011 dove risulta il vistoso calo di ricavi e fatturato rispetto all'anno precedente (doc. n.11). Attualmente l'azienda è in liquidazione come risulta dalla visura (si veda doc. n.8).

Inevitabilmente, le conseguenze della crisi della [redacted] ebbero ripercussioni a cascata su tutti coloro che gravitavano attorno all'azienda col proprio lavoro, ivi compresi gli odierni Istanti: gli stipendi della Sig.ra [redacted] e le fatture emesse dal Sig. [redacted] non venivano pagate o venivano pagate in misura assai ridotta.

Un tanto emerge in modo palpabile dagli estratti conto degli Istanti degli anni 2012 e 2013 (si trattava di due conti cointestati appoggiati su Banca Annia e Cassa di Risparmio del Veneto) dove le entrate erano modeste e per lo più saltuarie, ed il modestissimo reddito percepito era destinato ovviamente ai bisogni primari e non rinunziabili, quali le spese

alimentari e le utenze di luce, acqua, gas (doc. n.12) e per il mantenimento dei due figli minori.

Tutto ciò ha determinato due conseguenze decisive per l'insorgere della crisi: la mancanza dei denari necessari per pagare tanto il mutuo della casa e gli altri oneri con le banche, quanto i debiti fiscali che gravavano sulla ditta individuale del

1) Gli Istanti, infatti, in data 12.7.2007 contraevano con Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo (ora Intesa San Paolo Spa) un mutuo fondiario di € 160.795,00 per l'acquisto dell'abitazione familiare sita in _____, con iscrizione di ipoteca sull'immobile acquistato (doc. n.13).

A causa della sopra riferita riduzione delle entrate, a partire dal biennio 2012/2013 i Debitori si trovarono nell'impossibilità materiale di pagare regolarmente le rate del mutuo. Alla data del 4.4.2014 il debito accumulato dagli Istanti nei confronti della Mutuante ammontava ad € 159.046,73, di cui € 138.611,13 per capitale residuo, € 19.806,03 per rate insolte ed € 629,57 per interessi di mora maturati.

Il tutto come risulta dall'atto di precetto notificato il 18.1.2017 (doc. n.14) a cui è immediatamente seguita in data 2.3.2017 la notifica dell'atto di pignoramento dell'abitazione familiare (doc. n.15).

La procedura esecutiva immobiliare così instaurata presso il Tribunale di Venezia, rubricata al n.130/2017, portò inevitabilmente alla vendita coattiva dell'abitazione familiare, come risulta dal decreto di trasferimento depositato il 23.5.2019 (doc. n.16).

*

Successivamente, l'esperienza presso la _____ terminava per entrambi gli Istanti che venivano assunti come lavoratori dipendenti presso altre ditte:

i) il _____ in data 7.8.2015 veniva assunto con contratto a tempo indeterminato presso l'Impresa Edile (_____) con mansione di operaio specializzato, come risulta dalle buste paga del corrente anno 2021 (doc. n.17). La ditta individuale del Sig.

in questi anni è rimasta sostanzialmente inattiva e inoperosa benchè formalmente sia stata cancellata di recente (doc. n.18).

ii) la Sig.ra [redacted] veniva assunta in data 15.9.2014 con contratto a tempo indeterminato part time presso la ditta [redacted] con mansione di operaia, come risulta dalla busta paga (doc. n.19).

Nondimeno, i nuovi impieghi (di importi basilari e tipici di mansioni operaie) non potevano compensare le ristrettezze economiche degli anni precedenti.

Gli stipendi percepiti a partire dal 2014 dovevano essere utilizzati con preferenza per il sostentamento proprio e dei figli e non erano sufficienti per pagare i debiti bancari e erariali (per i quali la voragine era sempre maggiore), che nel frattempo si erano accumulati, giungendo all'inevitabile epilogo della perdita dell'abitazione familiare.

La situazione di inevitabile sovraindebitamento che interessa gli odierni ricorrenti non può che essere rimediata attraverso il ricorso alla procedura di liquidazione dei beni prevista dagli artt. 14 ter e seg., L. n.3/2012.

C) SITUAZIONE LAVORATIVA E PATRIMONIALE DEI DEBITORI

Come già riferito, entrambi gli istanti sono assunti come dipendenti con contratto a tempo indeterminato e si ribadisce che:

- la Sig.ra [redacted] è assunta con contratto a tempo indeterminato sin dal 16.9.2014 come operaia part – time di 5° livello presso l'impresa di pulizie [redacted] e lo stipendio medio mensile percepito si attesta su circa 1.020,00 € netti, come **risulta dalle ultime buste paga** (si veda doc. n.19).

- il Sig. [redacted] è assunto con contratto a tempo indeterminato dal 7.8.2015 come operaio specializzato presso l'impresa Edile [redacted] e percepisce uno stipendio medio mensile di circa € 1.680,00 netti, come risulta dalle ultime buste paga (si veda doc. n.17).

Quindi la sommatoria delle due retribuzioni dei coniugi è pari mediamente ad € 2.700,00 mensili.

*

I beni posseduti dai Debitori sono rappresentati da

a) Tre terreni agricoli siti nel Comune di Vigonovo, come si evince dalle visure catastale e ipotecaria (doc. n.20).

Su tali beni, per altro, in data 28.1.2016 gli Istanti - a garanzia di un contratto di mutuo fondiario stipulato dal Sig. _____ (doc. n.21) - concedevano a favore di Banca di Credito Cooperativo di Piove di Sacco ipoteca volontaria (doc. n.22), la quale potrà essere cancellata allorchè il debito garantito risulti essere divenuto inferiore ad € 104.000,00 (in base al piano di ammortamento, ciò dovrebbe avvenire alla fine del 2022 salvo sopravvenuti inadempimenti da parte del mutuatario).

Si precisa, tra l'altro, che essendo passato un numero di anni superiore a cinque dall'atto di concessione dell'ipoteca volontaria, è decorso il periodo di prescrizione per l'eventuale esperimento di azioni revocatorie.

Inoltre, è decorso il periodo di cinque anni stabilito dall'art. 14 quinquies L. n.3/2012 per l'indagine sulla qualificazione di tale concessione della stregua di un atto fraudolento.

b) Il Sig. _____ proprietario di tre veicoli come risulta dalla visura estratta dal Pra (doc. n.23), rispettivamente:

- I. autoveicolo targato I _____ per il quale in data 23.5.2002 veniva presentata denuncia di cessazione dalla circolazione per demolizione.
- II. autoveicolo targato 20144CT, modello Audi A4 immatricolato nel 2007
- III. autoveicolo targato _____, modello Fiat Doblò immatricolato nel 2005.

I veicoli sub. II) e sub III) sono attualmente utilizzati dal Sig. _____ e dal figlio

per recarsi al lavoro e per attendere alle proprie esigenze personali.

Per questo motivo, unitamente alla circostanza che sono veicoli vetusti e dallo scarso valore commerciale, non sarebbe conveniente procedere con la vendita coattiva degli stessi e perciò se ne chiede l'esclusione dalla liquidazione.

La Sig.ra C. invece non è intestataria di alcun veicolo come risulta dall'estratto del pra (doc. n.24) e per i vari spostamenti utilizza l'auto del fratello.

c) La sig.ra possiede tre libretti di risparmio presso Intesa San Paolo Spa (filiale di Saonara) dal valore complessivo di € 3.556,93, come risulta dalla dichiarazione rilasciata dalla banca (doc. n.25). Attualmente i libretti sono bloccati per avvenuto smarrimento dei relativi documenti: nei prossimi mesi si procederà con lo sblocco degli stessi (che richiede un preventivo ricorso per ammortamento), e le relative somme saranno riversate nella procura.

d) La Sig.ra possiede quote del F. IR dal valore pari ad € 3.858,53, come risulta dal prospetto aggiornato all'1.3.2022 rilasciato da tale istituto con pec del 4.4.2022 (doc. n.26). Anche in questo caso, se possibile, nei prossimi mesi si prenderanno contatti con l'istituto, si chiederà l'eventuale liquidazione delle quote indicate e, a quel punto, le somme relative saranno destinate alla procedura.

*

Si producono le ultime dichiarazioni dei redditi degli Istanti a dimostrazioni che, oltre agli accennati impieghi lavorativi, non vi sono altre fonti di reddito (doc. n.27).

*

Il Sig. attualmente è titolare dei seguenti rapporti finanziari:

- carta ricaricabile postapay su cui confluiscono gli stipendi e viene utilizzata per l'operatività corrente: se ne produce le liste di movimenti degli ultimi cinque anni (doc. n.28);
- conto corrente presso Monte Paschi di Siena, inutilizzato da tempo, con saldo finale

praticamente nullo e oggetto di pignoramento presso terzi; se ne producono gli estratti conto degli ultimi cinque anni (doc. n.29).

La Sig.ra _____ è intestataria dei seguenti rapporti:

- conto corrente presso Banca Annia, su cui confluiscono gli stipendi e che viene usato per l'operatività corrente: se ne producono gli estratti conto degli ultimi anni (doc. n.30); la stessa banca con email del 16.3.2022 precisava di non vantare crediti nei confronti della _____ (doc. n.31);
- carta ricaricabile postapay, tutt'ora aperto ma bloccato nel 2018 a saldo zero, e di cui si producono la lista dei movimenti (doc. n.32).

D) SITUAZIONE FAMILIARE

Già è stato precisato che, attualmente, i Debitori di fatto vivono separati pur essendo ancora coniugati:

- la Sig.ra _____ ha trasferito la residenza presso la casa dei propri genitori in _____;
- il Sig. (_____) ha trasferito la residenza in _____, assieme ai due figli _____;

Attualmente il figlio / _____ è impiegato presso la stessa azienda dove lavora il padre e percepisce uno stipendio mensile medio pari ad € 1.400,00 come risulta dalle ultime buste paga (doc. n.33).

Il figlio minore _____ a partire dall'1.3.2022 ha iniziato un periodo di stage presso la ditta _____ i, P.Iva: 02005720285, percependo un'entrata mensile di € 700,00, come risulta dal relativo contratto di assunzione (doc. n.34).

Nella determinazione delle spese mensili a carico degli Istanti, quindi, occorre tener conto di

tre circostanze essenziali:

- i) il figlio [redacted] ha il proprio impiego e vive con il Sig. [redacted] contribuendo, *in parte qua*, alle spese di casa; pure il figlio [redacted], anch'egli convivente con il padre, ha trovato di recente un impiego come stagista e quindi ha raggiunto un minimo di autosufficienza.
- ii) nel piano di liquidazione di seguito articolato, nel caso di adesione da parte dell'Ill.mo Giudice delegato, si ipotizza che il figlio [redacted] si faccia carico dell'acquisto diretto dei terreni per un valore (€ 30.000,00) notevolmente più alto rispetto ai prezzi di mercato, versando alla procedura rate mensili di € 500,00 l'una per i prossimi cinque anni. In questo modo, il contributo del figlio per il buon esito della presente procedura di liquidazione sarebbe già notevole e assorbirebbe gran parte del proprio stipendio;
- iii) la Sig.ra [redacted] vivendo nella casa dei propri genitori, contribuisce comunque alle spese di casa (specialmente con gli acquisti alimentari).

*

SPESE CORRENTI MENSILI:

CANONE DI LOCAZIONE: € 500,00, come da contratto di locazione sottoscritto dal Sig. [redacted] (doc. n.35);

SPESE AUTO [redacted]: € 350,00. Si allega file con libretto auto, percorso lavoro, calcolo tabelle aci (comprensive delle sole voci di carburante, manutenzioni, tagliandi e cambio gomme): si è tenuto conto di 25 giorni a settimana di lavoro (almeno due sabati) (25 * 48 = 1200) + 100 km al mese di tragitti per esigenze personali = 1300 km/mese complessivi * 0,292 €/km = 380,00 € (doc. n.36);

SPESE ENERGIA ELETTRICA: € 140,00 mensili come da bolletta (doc. n.37);

SPESE PER GAS: € 70,00 (doc. n.38);

SPESE PER ACQUA: € 15,00 come da bolletta (doc. n.39);

SPESE SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI: 20,00 come da bolletta (doc. n.40) (si precisa che attualmente il Sig. _____ non sta pagando la bolletta dei rifiuti per via di un errore verificatosi in sede di volturazione. L'ente competente sta risolvendo il problema e, a quel punto, verranno anche addebitate gli importi delle mensilità pregresse. Per ora quindi di produce per dare un'idea di massima una bolletta degli anni precedenti, il cui importo, per componenti famigliari e metratura, a grandi linee sarà uguale a quello che dovrà essere pagato per l'attuale abitazione);

SPESE ALIMENTARI DI (_____): € 350,00. Al riguardo si precisa che il Sig. Oriano Zaramella sostiene per sé e per i due figli spese alimentari mensili pari ad € 600,00 (dato in linea e anzi inferiori alle medie istat per una famiglia di tre adulti maschi). Si assume però che parte della spesa alimentare venga sostenuta anche dai due figli: il figlio _____ avendo già in carico la rata mensile di € 500,00 per l'acquisto dei terreni non potrebbe contribuire ulteriormente per il mantenimento della casa, avendo da attendere anche alle spese personali; mentre il figlio minore è da poco impiegato come stagista con uno stipendio di appena 700,00 € quindi non può assicurare un contributo rilevante;

SPESE ALIMENTARI (_____): 250,00 €. Al riguardo, si precisa che, sebbene la Sig.ra _____ risieda presso l'abitazione dei genitori, ella comunque dà il proprio contributo in casa (com'è normale che sia). Ed il contributo lo assicura facendosi carico di spese alimentari pari ad € 250,00, la cui uscita emerge dal proprio conto corrente personale (si veda doc. n.30);

SPESE VARIE: 250,00 € (spese carburante Sig.ra _____ spese mediche varie, riparazioni e manutenzioni casa, abbigliamento, telefonia mobile, internet, ordinari fabbisogni personali, aumenti contingenti costi energia e gas). All'interno della voce "spese varie" sono state incluse anche le spese di carburante della Sig.ra _____ che si aggirano sui 70 – 80 € mensili come risulta sempre dall'estratto conto sopra citato. Non essendo dotata di un mezzo proprio ella si

avvale del mezzo del fratello.

TOTALE: 1.950,00 € circa di spese.

Nel corso della procedura ci si riserva di rivedere tali valori nel caso di sopravvenuta variazione delle spese e dei redditi dei Debitori e dei figli.

Tra le spese citate non sono state indicate spese *una tantum* ed estemporanee (quali RCA auto e bollo), per le quali si ritiene debbano essere coperte tramite la tredicesima percepita annualmente da entrambi i Debitori.

E) ESPOSIZIONE DEBITORIA

Gli Istanti presentano debiti di natura bancaria con un istituto di credito e debiti di natura fiscale con l'Agenzia Entrate Riscossione.

Occorre distinguere il carico debitorio dell'uno e dell'altro ex art. 7bis L. n.3/2012.

DEBITI DI NATURA FINANZIARIA.

Come riferito, Cassa di Risparmio del Veneto (oggi Intesa San Paolo Spa) instaurava a carico dei Debitori l'esecuzione immobiliare nr.130/2017 – Tribunale di Venezia sull'abitazione principale. La procedura veniva dichiarata estinta con provvedimento del 24.7.2020 a seguito del riparto delle somme incassate dall'aggiudicazione dell'immobile staggito (doc. n.41).

Dai documenti suddetti emerge inoltre che i crediti degli Istanti, relativi sia al mutuo fondiario che ad uno scoperto di cassa, erano stati ceduti all'istituto Penelope SPV Srl, come confermato anche da una comunicazione di quest'ultima (doc. n.42).

Penelope SPV Srl, con email del 1.12.2021 precisava, per mano del legale, che ad oggi il credito residuo chirografo carico degli Istanti derivante dal credito bancario (decurtato quanto incassato in sede esecutiva) è pari a circa 144.000,00 e che il credito verso gli stessi derivante da scoperto di cassa (sempre in chirografo) è pari ad € 25.241,49 (doc. n.43).

Inoltre il debito residuo derivante dall'esecuzione immobiliare, inizialmente gestito da Italfondario è ora affidato in gestione alla società Intrum Italy Spa, come risulta da email del legale Avv. Giovanni Coli, emessa su espressa richiesta dello scrivente (doc. n.44).

In pratica il debito bancario ammonta a complessivi € 169.241,49 in chirografo.

A tanto si aggiunge un ulteriore debito chirografo di € 16.175,41,41 a carico della Sig.ra [redacted] derivante da un contratto di credito al consumo stipulato con Consumit.it (istituto collegato a Monte dei Paschi di Siena per i finanziamenti ai consumatori) e che nel 2015 fu oggetto di cessione a favore di IFIS NPL Spa, il tutto come risulta dai riscontri ricevuti direttamente dai menzionati istituti di credito (doc. n.45).

Si precisa che il Sig. [redacted] presentava con Unicredit una posizione di sofferenza in seguito ceduto a Fino 2 Securitization: quest'ultima sottoscriveva con il debitore con accordo di transazione e archiviava la posizione, il tutto come risulta dai riscontri ricevuti dai due istituti (doc. n.46).

*

DEBITI DI NATURA ERARIALE

I debiti erariali degli Istanti sono così elencati:

Il [redacted] la ha maturato con l'Agenzia Entrate Riscossione debiti complessivi pari ad € **79.934,45, di cui € 62.061,01 in privilegio ed € 17.873,44 in chirografo**, come risulta dal relativo estratto di ruolo rilasciato dall'ente riscossore in data 1.7.2021 (doc. n.47).

Inoltre si registrano debiti con l'Agenzia delle Entrate non ancora iscritti a ruolo, relativi a mancato versamento IRPEF per gli anni dal 2017 al 2020, per un ammontare complessivo di € 2286,45 in privilegio, come risulta dalla dichiarazione rilasciata dalla stessa Agenzia (Doc. n.48).

La Sig.ra Fabiola Callegaro ha maturato con l'Agenzia Entrate Riscossione debiti complessivi

pari ad **€ 214,09 in privilegio** come risulta dal relativo estratto di ruolo rilasciato dall'ente riscossore in data 1.7.2021 (doc. n.49).

Si precisa altresì che:

- L'INPS con pec del 30.7.2021 comunicava che tutti i crediti verso [redacted] sono stati iscritti a ruolo e quindi sono di competenza dell'Agenzia Entrate Riscossione (doc. n.50).

- L'INPS con pec del 30.7.2021 comunicava che non sussistono posizioni debitorie a carico della Sig.ra F [redacted] (doc. n.51).

- L'INAIL con comunicazione del 16.6.2021 riferiva come del credito vantato nei confronti di [redacted], **€ 1.385,46 (di cui € 1.368,02 in privilegio ed € 17,43 in chirografo)** non risulta ancora iscritto a ruolo (doc. n.52).

- Il Comune di Vigonovo con comunicazione dell'11.6.2021 ha precisato di essere titolare nei confronti della Sig.ra [redacted] della somma di **€ 80,00** per mancato pagamento IMU degli anni dal 2016 relativi ai terreni agricoli di proprietà (doc. n.53).

- Il Comune di Vigonovo con comunicazione dell'11.6.2021 ha precisato di essere titolare nei confronti di [redacted] della somma di **€ 80,00** per mancato pagamento IMU degli anni dal 2016 relativi ai terreni agricoli di proprietà (doc. n.54).

- La del Regione Veneto con comunicazione 24.6.2021 riferiva la presenza di crediti nei confronti di [redacted] la per complessivi **€ 1.404,48** per mancato pagamento della tassa automobilistica regionale (doc. n.55).

- L'Agenzia delle Entrate – direzione provinciale di Venezia con diverse certificazioni ha operato rettifiche sulle comunicazioni uniche presentate dalla Sig.ra [redacted] per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, che ha comportato maggiori imposte a carico della stessa per complessivi **€ 2.073,80**, comprensivi di sanzioni e interessi (doc. n.56).

Si tiene a precisare che le suddette indicazioni di debito poggiano sugli elementi e le

dichiarazioni messe a disposizione dai creditori allo scrivente e al Gestore sino al deposito del presente ricorso.

Ci si riserva quindi di fornire indicazioni più dettagliate in sede di liquidazione quando i creditori saranno chiamati a precisare le rispettive ragioni ai sensi dell'art. 14 septies L. n.3/2012.

F) IL PIANO DI LIQUIDAZIONE

Da quanto detto, il piano di liquidazione si può sviluppare lungo due direttrici, l'una con la vendita dei terreni agricoli cointestati ai Debitori e l'altra con il versamento dell'eccedenza degli stipendi dei due Istanti al netto delle spese correnti mensili.

i) SULLA QUOTA DEGLI STIPENDI ECCEDENTI LE SPESE CORRENTI

Sussistono importanti indici normativi nonchè un quadro giurisprudenziale favorevole alla elaborazione di un piano di liquidazione basato (anche) sulla quota dello stipendio del debitore. Si osservi per prima cosa che anche i crediti futuri (rappresentati da quote di stipendio) rientrano nella nozione di beni con rilevanza economica ex art. 810 c.c.

L'art. 14 Ter, co. 6, lett. B, L. n.3/2012 esclude poi che possa rientrare nella liquidazione dei beni redditi da pensioni e stipendi nei soli limiti di quanto occorra per il mantenimento del debitore e della propria famiglia; dunque, *a contrario*, la rimanente parte dello stipendio ben può costituire oggetto di liquidazione.

L'art. 14 undecies L. n.3/2012 ricomprende nel patrimonio da liquidare qualsivoglia somma e bene futuro idonea a soddisfare i creditori e, quindi, a maggior ragione vanno ammessi i crediti futuri rappresentati dalle quote di redditi, i quali si presentano già liquidi al momento dell'omologa del decreto.

A conferma delle conclusioni sopra dette, si segnalano due importanti pronunce in tal senso

da parte del Tribunale di Milano rispettivamente in data 24.6.2019 e 16.11.2017 (Doc. n.57).
Tanto premesso, l'individuazione della quota che può essere versata deve essere rapportata al reddito complessivo dei debitori e delle complessive spese correnti della famiglia.

Entrambi i dati sono stati partitamente forniti nel capitolo precedente e, nel riprenderli, si ribadisce che:

- il reddito complessivo degli Istanti si aggira mediamente sui 2.700,00 €/mensili.
- le spese complessive famigliari si aggirano 1.950,00 €/mensili.

Pertanto, in via puramente indicativa, la quota degli stipendi da assicurare alla procedura per il pagamento dei creditori si aggirerebbe sui € 750,00 mensili, da corrispondere mese su mese per tutta la durata del periodo di liquidazione ossia sino a quattro anni dal deposito della domanda.

Si tratta ovviamente di una stima di massima e arrotondata.

Nel corso della liquidazione, poi, mese su mese di andrà a determinare la quota da destinare alla procedura determinata per l'appunto dalla differenza tra gli stipendi effettivi dei due debitori e la quota fissa di spese mensili correnti determinata in € 1.950,00, fornendo al liquidatore nominato ciascuna busta paga mensile.

Si precisa inoltre che, qualora nel corso della liquidazione per qualsiasi ragione dovesse cessare il rapporto di lavoro di uno o di entrambi, alla procedura sarebbe corrisposto anche l'intero TFR maturato sino a quel momento quale bene sopravvenuto oggi come oggi inesigibile.

Quanto alla tredicesima, si propone di escluderla dal piano in quando servirebbe per la copertura di costi straordinari annuali (quali ad esempio RCA e imposta automobilistica regionale) che non sono state considerati tra le spese correnti mensili.

ii) SUI TERRENI AGRICOLI

In base ad una perizia giurata commissionata dagli Istanti all'Architetto Cacurio (in accordo con il gestore della crisi), il valore dei terreni agricoli, allo stato attuale, sarebbe pari ad € 12.000,00 (salva l'ipotesi di variazioni edilizie che, come specificato dallo stesso Architetto, richiederebbero costi ulteriori nonché tempi lunghi e incerti) (doc. n.58).

Qualora tali terreni venissero sottoposti ad una vendita coattiva all'incanto si presenterebbero almeno due inconvenienti per la procedura:

- l'obbligo di sostenere costi di pubblicità (edicom) che graverebbero in prededuzione
- la probabile vendita ad un prezzo inferiore rispetto al prezzo base sopra indicato, che già di per sé si presenta modesto.

In sostanza, date le premesse e le condizioni dei terreni, le prospettive di ricavato per la procedura sarebbero molto contenute, addirittura prossime allo zero.

Oltretutto, la vendita coattiva, almeno nel primo periodo, sarebbe inevitabilmente condizionata dal fatto che sui terreni è iscritta ipoteca a favore di Banca di Credito Cooperativo di Piove di Sacco a garanzia del mutuo contratto dal Sig. Gimino Callegaro.

In base alle condizioni dell'atto di concessione, l'ipoteca potrà essere cancellata allorché l'importo capitale residuo risulti essere divenuto inferiore ad € 104.000,00 e, alla luce del piano di ammortamento, la circostanza dovrebbe realizzarsi verso la fine del 2022 (si veda doc. n.21 e 22).

Col rischio quindi che, qualora prima del tempo la parte mutuataria si rendesse inadempiente al pagamento delle rate, la Banca potrebbe rivalersi sui terreni e venderli all'incanto, privando la procedura del cespite patrimoniale.

Stante la descritta situazione, i Debitori, con l'avvallo del Gestore della Crisi, propongono una via alternativa che si ritiene possa essere molto più vantaggiosa e conveniente per la liquidazione sia sotto il profilo strettamente monetario sia per l'azzeramento dei rischi legati

all'iscrizione ipotecaria.

In pratica, il figlio . . . si è reso disponibile, sottoscrivendo un preciso impegno in tal senso (doc. n.59), ad acquistare direttamente i terreni per l'importo complessivo di € 30.000,00, quindi per un corrispettivo di gran lunga superiore rispetto al valore attuale dei terreni, assumendosi ogni onere e costo accessorio (notaio, spese di trascrizione, ecc).

Data la giovane età, allo stato . . . non avrebbe i requisiti per richiedere un finanziamento bancario senza la garanzia di un terzo (che attualmente vista anche la situazione dei genitori non sarebbe possibile) e quindi non riuscirebbe a pagare la cifra in un'unica soluzione.

Egli, quindi, propone di pagare il prezzo mediante 60 rate mensili di € 500,00 l'una.

Inoltre, la proposta prevede che il figlio . . .) diverrebbe definitivamente proprietario dei terreni e ne acquisterebbe il possesso solamente al pagamento dell'ultima rata secondo il meccanismo della vendita con riserva di proprietà.

Non solo, ma il figlio . . . è disposto a rinunciare al diritto di cui all'art. 1526 c.c.: in sostanza, se sarà inadempiente al pagamento delle rate, non solo non acquisterà la proprietà dei terreni che potranno essere rimessi in vendita, ma l'intero *quantum* versato verrebbe definitivamente trattenuto dalla procedura.

Con il meccanismo proposto quindi evidenti sarebbero i vantaggi per la liquidazione rispetto al ricorso alle procedure competitive ex art. 107 LF:

- 1) l'acquirente verserebbe un prezzo molto superiore rispetto al valore reale dei beni, garantendo in questo modo un cospicuo contributo per incrementare la provvista disponibile per il pagamento dei creditori;
- 2) verrebbero evitati i costi di pubblicità e superati i rischi al ribasso assai frequenti nelle vendite all'incanto;
- 3) verrebbero eliminati i rischi connessi all'ipoteca volontaria, posto che i terreni sarebbero

acquistati da Alessio nell'attuale stato di fatto e di diritto;

4) la procedura manterrebbe la proprietà e il possesso dei terreni sino al pagamento dell'ultima rata con la garanzia che, in caso di inadempimento, tratterebbe tutte le somme percepite e rimetterebbe i terreni in vendita.

Qualora l'ill.mo Giudicante abbracciasse la proposta di cui sopra, sarà cura dello scrivente patrocinio redigere un'apposita scrittura privata, che poi porterà alla stipula del Rogito definitivo ove venga rispettato il piano dei pagamenti.

A corredo della proposta avanzata, si sottolinea come il Tribunale di Venezia, in occasione di un'altra procedura di liquidazione del patrimonio, abbia aderito alla richiesta di cessione diretta dei beni intestati al debitore senza il ricorso alla procedura competitiva, laddove appaia oggettivamente più vantaggioso rispetto alle procedure competitive (doc. n.60).

*

In definitiva, considerati i valori medi e arrotondati sopra indicati, e sempre a titolo puramente indicativo, la provvista conseguibile dalla liquidazione sopra proposta si aggirerebbe sui € 73.500,00 circa, composta come segue:

- € 36.000,00 circa sarebbe rappresentata dalle quote di stipendio in eccedenza rispetto alle spese correnti mensili (= 750,00 € mensili * 12 mesi * 4 anni di durata della liquidazione);
- € 30.000,00 deriverebbe dalla vendita dei terreni al figlio _____;
- € 3.556,93 relativi ai libretti al risparmio depositati presso Intesa San Paolo Spa
- € 3.858,53 relativi alle quote possedute presso il fondo ANIMA SGR.

Inoltre, al momento dello sblocco dei libretti di risparmio della _____ presso Intesa San Paolo (si veda doc. n.25) e della liquidazione delle quote della stessa in Anima SGR (si veda doc. n.26), tutte le somme che ne derivano saranno destinate alla procedura.

*

lo stipendio del Sig. [redacted] è più alto e quindi il suo contributo alla procedura sarà maggiore: tanto lo scrivente patrocinio che il Gestore della Crisi riterrebbero congrua una suddivisione proporzionale del 60-40%.

Sul punto, poi, del riparto dell'attivo disponibile occorre fare una puntualizzazione.

Il carico debitorio del Sig. [redacted] è rappresentato per lo più da debiti fiscali con l'Agenzia Entrate Riscossione (€ 79.934,45, di cui € 62.061,01 in privilegio) e dall'Agenzia delle Entrate (€ 2.286,15 in privilegio), nonché dalla coobbligazione solidale nei debiti bancari, che sono invece chirografari.

E' ragionevole immaginare, stante le prospettive di realizzo dalla liquidazione, che l'intera provvista di competenza del Sig. [redacted] sarà assorbita dall'Agenzia Entrate Riscossione e dall'Agenzia delle Entrate, in forza del privilegio generale previsto per legge che colloca tali enti in una posizione preferenziale rispetto agli altri creditori.

Il carico debitorio della Sig.ra [redacted] invece è rappresentato da alcuni debiti fiscali di modesta entità con l'Agenzia delle Entrate, per € 2.073,80 assistiti da privilegio generale e soprattutto dalla coobbligazione solidale del debito bancario con PENELOPE SPV (debito che di Cassa di Risparmio del Veneto) e dal debito verso IFIS NPS Spa entrambi di natura chirografaria.

In questo caso, si prevede che con la provvista di competenza della Sig.ra [redacted] sarà anzitutto soddisfatto integralmente il debito dell'Agenzia delle Entrate, sempre in forza del privilegio generale che lo assiste, mentre la quota residua sarà destinata proporzionalmente agli istituti bancari.

Così facendo, verrebbe pienamente rispettato il dettato dell'art. 7 bis L. n.3/2012, che in caso di ricorso congiunto impone la distinzione delle masse attive e passive, nonché il grado di preferenza dei creditori visto il privilegio accordato dalla legge.

Infine, per un ordinato svolgimento delle operazioni di liquidazione, si propone che il liquidatore predisponga dei riparti parziali.

Precisamente, si chiede che un primo riparto venga già disposto una volta raggiunta la provvista sufficiente per il pagamento dei crediti in prededuzione (considerato il lavoro svolto dai professionisti per la procedura e le spese vive anticipate dagli stessi) e che in seguito siano disposti altri riparti parziali con cadenza annuale.

*

Si propone sin d'ora la nomina del liquidatore dei beni nella persona dell'Avv. Marianna Mattei (iscritta all'OCC dell'Ordine degli Avvocati di Venezia), la quale è in possesso dei requisiti di cui all'art. 14 quinquies, comma 1°, Lett. a), L. n.3/2012, ed ha già anticipato la disponibilità in tal senso.

Si prevede inoltre che al liquidatore debba essere riconosciuto un compenso adeguato in base ai parametri offerti dalle tabelle ministeriali e all'attivo effettivamente conseguito ed al grado di complessità della liquidazione.

Per quanto detto, quindi, i Sig.ri _____ e _____, come sopra rappresentata e difesa, accertata la sussistenza dei presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione dei beni ai sensi degli artt. 7bis e 14 Ter e seg., L. n.3/2012

CHIEDONO

che l'Ill.mo Giudice, accertata la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi della Legge 3/2012, voglia con decreto:

- Dichiarare aperta la procedura di liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 14 Ter e seg., L. n.3/2012;

- disporre che dall'apertura della liquidazione non possano essere iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni esecutive e cautelari nè possano essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio dei Debitori da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- stabilire idonea forma di pubblicità della presente domanda e del decreto;
- ordinare la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili e mobili registrati presenti nel patrimonio dei Debitori;
- nominare liquidatore dei beni l'Avv. Marianna Mattei;
- accogliere la richiesta di predisporre dei riparti parziali: il primo al raggiungimento della provvista necessaria per il pagamento dei crediti in prededuzione ed i successivi con cadenza annuale;
- di essere ammesso al beneficio della esdebitazione ex art. 14 terdecies L. n.3/2012, con riferimento ai crediti concorsuali che non saranno integralmente soddisfatti con la liquidazione del patrimonio;
- prevedere ogni altro provvedimento che la S.V. Ill.ma ritenga opportuno adottare.

A corredo di quanto riportato e illustrato nella presente proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, si allegano i seguenti documenti:

- 1) Istanza di nomina del Gestore della Crisi
- 2) Certificato cancelleria fallimentare degli Istanti
- 3) Certificato carichi pendenti e casellario giudiziale degli Istanti
- 4) Estratto di matrimonio degli Istanti
- 5) Certificato di stato di famiglia con precedente residenza
- 6) Certificato di residenza attuale della
- 7) Certificato di residenza attuale di
- 8) Visura storica camerale
- 9) Estratto cassetto fiscale
- 10) Estratto cassetto fiscale

- 11) Bilancio 2011 Ti.Ci Srl
- 12) Estratti conto Debitori anni da 2010 a 2014
- 13) Mutuo fondiario del 12.7.2007 per abitazione principale
- 14) Atto di precetto della banca
- 15) Pignoramento immobiliare della banca
- 16) Decreto di trasferimento abitazione e verbale di vendita
- 17) Buste paga
- 18) Attestazione di cancellazione della ditta individuale
- 19) Buste paga
- 20) Visure catastali
- 21) Mutuo
- 22) Atto di concessione ipoteca
- 23) Visura pra
- 24) Visura Pra
- 25) Email Intesa San Paolo su possesso libretti al risparmio di
- 26) Pec dell' 1.4.2022 di
- 27) Ultime dichiarazioni dei redditi dei Debitori
- 28) Lista movimenti postapay intestata a
- 29) Estratti conto corrente di in Monte dei Paschi di Siena
- 30) Estratti conto presso Banca Annia
- 31) Email del 16.3.2022 di Banca Annia
- 32) Lista movimenti postapay intestata a
- 33) Busta paga
- 34) Contratto di stagista del figlio minore
- 35) Contratto di locazione
- 36) Prospetto spese auto
- 37) Bolletta enel
- 38) Bolletta gas
- 39) Bolletta acqua
- 40) Bolletta rifiuti
- 41) Documenti esecuzione immobiliare
- 42) Comunicazione su cartolarizzazione di Penelope SPV Srl

- 43) Email di Penelope SPV Srl dell'1.12.2021
 - 44) Email Avv. Coli del 31.3.2022
 - 45) Email di IFIS NPL Spa del 23.3.2022 + email MPS del 18.3.2022
 - 46) Email Unicredit del 15.3.2022 + email di Fino 2 Securitization del 17.3.2022
 - 47) Estratto di ruolo
 - 48) Prospetto crediti Agenzia delle Entrate non iscritti a ruolo
 - 49) Estratto di ruolo
 - 50) Dichiarazione INPS per
 - 51) Dichiarazione INPS per
 - 52) Dichiarazione INAIL per
 - 53) Dichiarazione Comune di Vigonovo per
 - 54) Dichiarazione Comune di Vigonovo per
 - 55) Dichiarazione Regione Veneto per
 - 56) Dichiarazioni di rettifica Agenzia delle Entrate per
 - 57) Sentenze Tribunale di Milano
 - 58) Perizia Giurata Architetto Cacurio
 - 59) Dichiarazione del figlio di impegno all'acquisto dei terreni
 - 60) Decreto del Tribunale di Venezia
 - 61) Preventivo compenso OCC
 - 62) Preventivo compenso Advisor
- Con osservanza

Padova, lì 4 maggio 2022

Avv. Federica Carpi

Per Accettazione

Oriano Zaramella

Fabiola Callegaro

